

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA
E DEI RIFIUTI

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Prot. 3665

Palermo, 12 9 OTT 2010

A TUTTI I COMUNI DELLA
REGIONE SICILIANA

CIRCOLARE N. 1/DAR

**L'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE SICILIANA
IN PRESENZA DI SITUAZIONE DI CRISI NELLO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Le leggi regionali n. 11/2010 e n. 9/2010 hanno disciplinato l'intervento della Regione siciliana nelle situazioni di crisi, di sospensione e di interruzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

In particolare, il quadro normativo di riferimento, le ipotesi e le modalità di detto intervento risultano dalla lettura integrata dell'art. 46 della l.r. n. 11/2010 e degli artt. 14 e 4 della l.r. n. 9/2010.

Invero, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della l.r. n. 11/2010 *“Per il triennio 2010-2012, il Presidente della Regione, ove, previo accertamento dell'autorità sanitaria competente o di altra competente per materia o per territorio, abbia adottato ordinanza ai sensi dell'articolo 191, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero agisca ai sensi dell'articolo 250 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 o in forza di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad anticipare agli enti locali interessati le necessarie risorse finanziarie, per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell'igiene pubblica, determinate dall'impossibilità per gli enti locali stessi di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Tale autorizzazione si estende alle ordinanze in corso.*

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.”

Tale norma definisce presupposti, condizioni e modalità dell'azione, come di seguito descritte:

PRESUPPOSTI DELL'AZIONE

L'intervento previsto dalla norma in esame si correla ad uno stato di fatto in cui si determinino esigenze di tutela igienico-sanitaria, debitamente accertate e determinate dall'impossibilità per la singola amministrazione comunale di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Appare di conseguenza possibile affermare che:

a) non è necessario che la condizione di emergenza si sia già verificata. Infatti, la norma si correla ad una condizione in cui l'intervento della Regione sia richiesto per "*esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell'igiene pubblica*" ed è persino ovvio rilevare che tale tutela si realizza, in primo luogo, impedendo il verificarsi delle situazioni di emergenza, piuttosto che intervenendo dopo il loro verificarsi.

b) l'intervento della Regione si correla all'**impossibilità** per le amministrazioni comunali di assicurare l'**integrale copertura dei costi** del servizio.

È perciò chiaro che tale impossibilità è di tipo finanziario e che, di conseguenza, essa va necessariamente dimostrata e non semplicemente affermata dagli enti richiedenti, indicando cause; responsabilità; correttivi individuati ed attuati; tempi di soluzione della crisi.

Ad esempio, laddove la situazione di crisi finanziaria origini da una insufficiente dotazione del capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'Amministrazione comunale richiedente rispetto ai costi effettivi del servizio, l'Amministrazione stessa potrà chiedere l'intervento regionale solo nel caso in cui dimostri di non avere, nel proprio bilancio, risorse che, mediante variazione, possano essere destinate dagli originari appostamenti alla copertura del costo del servizio.

In altri termini, tutte le risorse dell'ente locale richiedente, che non presentino carattere di obbligatorietà, indifferibilità ed urgenza, possono essere utilizzate per la copertura dei costi del servizio (previa, come si è già detto, variazione) e devono esserlo prima di chiedere l'intervento dell'Amministrazione regionale, laddove si verificano le descritte situazioni di crisi, per evitare il prodursi di condotte rilevanti persino sotto il profilo penale, essendo poste a tutela di beni oggetto addirittura di tutela costituzionale, qual è quello della salute della collettività.

Pertanto, la Regione siciliana, nel corso dell'intervento finanziario urgente, dovrà disporre ogni opportuna verifica sui bilanci degli enti locali (anche mediante propri commissari *ad acta*. Sul punto vedi *infra*), al fine di accertare la suddetta impossibilità, così come, per converso, l'esistenza di risorse altrimenti destinabili alla copertura dei costi del servizio.

CONDIZIONI DELL'AZIONE

Accertate tanto le esigenze di tutela igienico sanitaria, quanto l'impossibilità

finanziaria di sopperirvi da parte dell'ente locale nel cui territorio tali esigenze si inverino, l'intervento straordinario può essere disposto dal Presidente della Regione, previa adozione di provvedimento assunto ai sensi dell'art. 191 o 250 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero quando egli agisca nell'esercizio di poteri derivanti da Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, è opportuno rammentare che con Ordinanza n. 3887/2010 (pubblicata nella GURI del 23 luglio 2010) è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione siciliana per la gestione del servizio rifiuti. L'art. 6, comma 2, di tale Ordinanza ha ampliato lo spettro dell'intervento straordinario dell'Amministrazione regionale, riferendolo non alle sole esigenze di tutela igienico sanitaria, bensì a tutte le ipotesi dalle quali derivi una condizione di rischio per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche se, in ipotesi, la crisi del servizio non derivi dalla mancata copertura finanziaria dei relativi costi e, dunque, quale che sia la causa dell'interruzione.

MODALITÀ DELL'AZIONE

L'art. 46 della l.r. n. 11/2010 precisa espressamente che *“Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9”*.

Tale norma disciplina gli interventi sostitutivi della Regione siciliana nei confronti degli enti locali, laddove gli stessi non adempiano a taluni obblighi relativi alla gestione del servizio rifiuti ed individuati dal medesimo art. 14.

Ne consegue che, in forza dell'espresso richiamo posto, dall'art. 46 della l.r. n. 11/2010 all'art. 14 della l.r. n. 9/2010, il primo deve essere applicato con le modalità previste dal secondo, ovvero sia mediante un intervento sostitutivo della Regione siciliana nei confronti degli enti locali interessati. Per tale ragione, la relativa richiesta, deve pervenire dai singoli comuni.

In particolare, ai sensi del comma 3 dell'art. 14, lett. b) della l.r. n. 9/2010:

- *“**Costituisce grave violazione di legge...** la violazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 4, comma 2”*.
- ai sensi del comma 4 dell'art. 14 citato, laddove si rilevino tali violazioni, vale a dire *“ in presenza delle condizioni di cui al comma 3, **l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dispone, previa diffida non inferiore a novanta giorni, la nomina di commissari straordinari e contestualmente la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascrivere la violazione.** I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il*

commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi decaduti”

Da quanto precede discende che, nel caso in cui l'intervento straordinario della Regione siciliana, disposto ai sensi dell'art. 46 della l.r. n. 9/2010, intervenga per il verificarsi di una delle gravi violazioni di legge individuate dall'art. 14 della stessa l.r. n. 9/2010 (come si è detto, espressamente richiamato dal citato art. 46), **deve** disporsi la diffida degli enti locali interessati.

Nel caso in cui non si determini la cessazione delle cause che hanno dato luogo allo stato di crisi del servizio, **deve** inoltre disporsi la nomina di commissari straordinari e la decadenza degli organi che non abbiano provveduto al riguardo.

In altri termini non vi è, nel caso considerato, alcuna possibilità di apprezzamento discrezionale, nel senso che l'accertata sussistenza delle suddette gravi violazioni di legge obbliga l'Amministrazione regionale a disporre dei propri poteri di diffida, commissariali e di decadenza.

Si tratta allora di accertare quali siano le **gravi violazioni di legge**, al verificarsi delle quali deve attivarsi l'esercizio di siffatti poteri.

Posto che l'art. 14, comma 3 della l.r. n. 9/2010 rinvia, sotto tale profilo all'art. 4, comma 2, lett. da a) a g) della stessa legge, le condizioni di grave violazione di legge, al verificarsi delle quali l'intervento straordinario della Regione siciliana si correla alla diffida, al commissariamento ed alla decadenza nei confronti degli organi degli enti locali, ove si rilevi lo stato di crisi del servizio, sono le seguenti:

“Ai sensi del comma 1 i comuni:

- a) stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all'articolo 15 dalle S.R.R.;*
- b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale;*
- c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;*
- d) provvedono, altresì, all'adozione della delibera di cui all'articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;*
- e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all'articolo 194, comma 1, lettere b) e*

